

In caso di problemi di visualizzazione dell'atto clicca [qui](#)

stai visualizzando l'atto

vigente al **18/12/2023**



Cerca

originario

multivigente

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1978, n. 915

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2023)

(GU n.28 del 29-01-1979 - Suppl. Ordinario)

[visualizza atto intero](#)

< [nascondi](#)

Art. 121
Art. 122
Art. 123
Art. 124
Art. 125
Art. 126
Titolo X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 127
Art. 128

< [articolo precedente](#)

[articolo successivo](#) >

Testo in vigore dal: **13-9-2000**

(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Tabella E)

[aggiornamenti all'articolo](#)

TABELLA E (5) (7)

TABELLA E ASSEGNI DI SUPERINVALIDITÀ

A)**((14))**

- 1) Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
- 2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali).

4) Alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

L'assegno sarà mantenuto alla dimissione quando la malattia mentale determini gravi e profondi perturbamenti della vita organica e sociale e richieda il trattamento sanitario obbligatorio presso i centri di sanità mentale e finché dura tale trattamento.

L'assegno sarà mantenuto od attribuito anche a coloro che, alla

data di entrata in vigore della [legge 13 maggio 1978, n. 180](#), affetti a alterazioni delle facoltà mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'articolo 69 del regolamento manicomiale approvato con [regio decreto 16 agosto 1909, n. 615](#), e affidati per la custodia e la vigilanza alla famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale.

Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma verrà conservato l'assegno se si verificano le condizioni di cui al primo comma. Alla dimissione troverà applicazione il disposto del secondo comma.

(Annue: L. 8.616.000 dal 1 gennaio 1985)

(Annue: L. 12.000.000 dal 1 gennaio 1986)

A-bis)**((14))**

1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani.

2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con la impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

(Annue: L. 7.754.400 dal 1 gennaio 1985)

(Annue: L. 10.800.000 dal 1 gennaio 1986)

B)

1) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.

2) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue: L. 6.892.800 dal 1 gennaio 1985)

(Annue: L. 9.600.000 dal 1 gennaio 1986)

C)

1) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

(Annue: L. 6.031.200 dal 1 gennaio 1985)

(Annue: L. 8.400.000 dal 1 gennaio 1986)

D)

1) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.

(Annue: L. 5.169.600 dal 1 gennaio 1985)

(Annue: L. 7.200.000 dal 1 gennaio 1986)

E)

1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale.

2) Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.

3) Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i

pollici.

4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

5) Alterazioni delle facoltà mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate o che abbiano richiesto trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera, cessati ai sensi della [legge n. 180 del 13 maggio 1978](#), semprechè tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

(Annue: L. 4.308.000 dal 1 gennaio 1985)

(Annue: L. 6.000.000 dal 1 gennaio 1986)

F)

1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.

2) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.

3) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.

4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.

5) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.

6) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.

7) Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

8) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue: L. 3.446.400 dal 1 gennaio 1985)

(Annue: L. 4.800.000 dal 1 gennaio 1986)

G)

1) Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.

2) La disarticolazione di un'anca.

3) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

4) Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.

(Annue: L. 2.584.800 dal 1 gennaio 1985)

(Annue: L. 3.600.000 dal 1 gennaio 1986)

H)

1) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.

2) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.

3) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.

4) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso con grave e permanente insufficienza coronarica ecg accertata o gravi al punto da richiedere l'applicazione di pace-maker o il trattamento con by-pass o la sostituzione valvolare.

5) Anchilosi completa di un'anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

(Annue: L. 1.723.200 dal 1 gennaio 1985)

(Annue: L. 2.400.000 dal 1 gennaio 1986)"

AGGIORNAMENTO (5)

La [L. 6 ottobre 1986, n.656](#) ha disposto (con l'art.2) che:

" Le tabelle C, E, G, M, N ed S, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, modificato dal decreto del [Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834](#), sono sostituite per l'anno 1985 dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.

Ha disposto inoltre (con l'art.2 comma 2) che:" Con decorrenza dal 1 gennaio 1986 le nuove tabelle C, E, F, G, M, N, S e T sono quelle allegate alla presente legge."

AGGIORNAMENTO (7)

La [L.29 dicembre 1990, n.422](#) ha disposto (con l'art.1) che:

" A decorrere dal 1 maggio 1990 gli importi base annui degli assegni di superinvalidità in atto previsti dalla tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come da ultimo sostituita dalla [legge 6 ottobre 1986, n. 656](#), e successive modificazioni, sono aumentati come indicato

nell'allegato I alla presente legge:

ALLEGATO I (articolo I)

AUMENTI AGLI ASSEGNI DI SUPERINVALIDITÀ, DI CUI ALLA TABELLA E,
ALLEGATA AL TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA DI PENSIONI DI
GUERRA

=====

da lire a lire

Lettera A	16.384.825	17.671.825
Lettera A/bis	14.746.343	15.904.343
Lettera B.....	13.107.860	14.136.860
Lettera C	11.469.378	12.369.378
Lettera D.....	9.830.888	10.602.888
Lettera E.....	8.192.413	8.835.413
Lettera F	6.553.930	7.067.930
Lettera G	4.915.448	5.301.448
Lettera H.....	3.276.965	3.533.965"



La [L. 18 agosto 2000, n.236](#) ha disposto(con l'art.3 comma 1) che:"

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge

ai grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e alla lettera A-bis), numeri 1) e 2), della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915](#), e successive modificazioni, è corrisposto un assegno di superinvalidità, non reversibile, in sostituzione degli assegni di integrazione di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 21 del citato testo unico,e successive modificazioni, e in misura pari alla somma di tali assegni:"

[< articolo precedente](#)

[articolo successivo >](#)

[nascondi >](#)

APPROFONDIMENTI

[aggiornamenti all'atto](#)

[atti aggiornati](#)

FUNZIONI

[esporta](#)

[esporta in Akoma ntoso](#)

[collegamento permanente](#)

[indice dell'atto](#)